

Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010¹

Art. 1² – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 24 della Legge 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni le modalità di assegnazione, di autocertificazione e di verifica dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito e dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, prevedendo la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia d'insegnamento nonché all'assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di ricerca o di responsabilità gestionale.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito per le finalità di cui all'art. 6, commi 7 e 14 della Legge 240/2010.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, nonché i ricercatori a tempo determinato provvedono ad autocertificare le attività didattiche svolte nell'anno accademico precedente (01 Novembre- 31 Ottobre), segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione da parte delle Scuole, su di un apposito registro fornito dall'Ateneo, nonché le attività di ricerca e gestionali.

Art. 2 – Professori di ruolo a tempo pieno ed a tempo definito

1. I professori di ruolo riservano annualmente non meno di 350 ore in regime di tempo pieno non meno di 250 ore in regime di tempo definito a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo i criteri e le modalità definite negli articoli seguenti.

Art. 3³ – Ricercatori di ruolo a tempo pieno ed a tempo definito

1. L'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti di didattica curricolare da parte dei ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito sono regolamentati, ai sensi dell'art 6 comma 4 della Legge 240/2010, da apposito regolamento di Ateneo.
2. I ricercatori di ruolo a tempo pieno o definito riservano fino ad un massimo di 350 e 200 ore rispettivamente per attività didattiche integrative e di servizio agli studenti ai sensi dell'art 6 comma 3 della Legge 240/2010. L'attribuzione e la certificazione di tali attività sono regolamentate negli articoli seguenti.

Art. 4 – Ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in regime di

¹ Denominazione modificata ed integrata con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016

² Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016 e rivisitato con D.R. n. 86 del 18.01.2019.

³ Articolo modificato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016.

tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, così come disposto dall'art. 24 comma 4 della legge 240/2010 secondo i criteri e le modalità definite negli articoli seguenti.

Art.5⁴ – Tipologia delle attività didattiche e gestionali

1. Ai fini del presente Regolamento, si distinguono le seguenti tipologie di attività:
 - a. **Attività didattica di tipo frontale** (curriculare e integrativa, ivi incluse esercitazioni e seminari), in CDL, CDLM, Dottorati, Scuole di Specializzazione (insegnamenti non retribuiti), Master (insegnamenti non retribuiti) e Tirocini Formativi Attivi (TFA) (insegnamenti non retribuiti). Tale attività per gli insegnamenti di area medica e farmaceutica (Aree CUN da 1 a 9), è svolta anche in reparti clinici e laboratori;
 - b. **Ricevimento studenti**;
 - c. **Attività didattica derivata** dall'attività didattica di tipo frontale: preparazione lezioni, esami, assistenza a studenti (incluso orientamento e tutorato);
 - d. **Altre attività**: tesi di laurea triennale e magistrale in qualità di relatore, tesi di laurea triennale e magistrale in qualità di correlatore, tutoraggio annuale dottorandi, tesi di dottorato, tesi di specializzazione, tesi/relazione finale dei master (se relative ad insegnamenti non retribuiti) e tesi finale TFA (se relative ad insegnamenti non retribuiti).

2. Le attività di cui al comma 1, per un totale complessivo minimo di 350 ore annue sono svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato se in regime di tempo pieno, tenendo conto delle differenziazioni dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari ed alle tipologie di insegnamenti, secondo le modalità di cui alla Tabella 1. Le medesime attività sono svolte dai Professori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato se in regime di tempo definito, secondo le modalità di cui alla Tabella 2 per un totale complessivo minimo di 250 ore annue.

Tabella 1

Lett.	Attività	ore	note
a	Attività didattica di tipo frontale	90-120	
b	Ricevimento studenti	40-70	Ricevimento calendarizzato.
c, d	Attività didattica derivata e altre attività	190-220	Assistenza agli studenti include il tirocinio nei laboratori didattici ed il tirocinio clinico.

Tabella 2

Lett.	Attività	ore	note
a	Attività didattica di tipo frontale	80-90	
b	Ricevimento studenti	20-50	Ricevimento calendarizzato.
c, d	Attività didattica derivata e altre attività	100-150	Assistenza agli studenti include il tirocinio nei laboratori didattici ed il tirocinio clinico.

⁴ Denominazione ed articolo rivisitato con D.R. n. 86 del 18.01.2019, modificato con D.R. n. 721 del 17.06.2020, con D.R. n. 63 del 14.01.2022, con D.R. n. 212 del 19.02.2024 e con D.R. n. 25 del 03.01.2025.

3. Gli incarichi didattici retribuiti non concorrono all'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti.
4. Ai fini della valutazione delle attività gestionali si considerano i seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola e i componenti delle Scuole, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studi, Presidente e componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Coordinatore di Corso di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione, Direttore di Corsi di Alta Formazione, Delegato del Rettore, Coordinatore o componente del Presidio di Qualità, Coordinatore o componente della Commissione Ricerca, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Presidente o componente del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), Responsabili dei Centri di Servizio, componente della Commissione Paritetica, componente della Commissione per l'Orientamento, componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), Direttore e componente della Scuola di Alta Formazione, Responsabili degli Stabulari dell'Ateneo, componente dell'Organismo preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.), Responsabile Erasmus, componente di Giunta di Dipartimento, componente di Commissione Dipartimentale, componente della Commissione per il coordinamento e il monitoraggio delle attività di Terza Missione e valorizzazione delle conoscenze.

Art. 6 – Assegnazione dei carichi didattici relativi alla attività didattica di tipo frontale

1. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e di tempo definito vengono assegnati annualmente dalle Scuole o dai Consigli di Dipartimenti non coordinati da Scuole, corsi e moduli curriculari ed integrativi nei CDL, CDLM, Scuole di Specializzazione e Dottorati, sentiti i rispettivi collegi, d'intesa con il docente interessato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze didattico-scientifiche.
2. Ai ricercatori di ruolo sono assegnate annualmente attività didattiche integrative e di servizio agli studenti dalle Scuole o dai Consigli di Dipartimenti non coordinati da Scuole nei CDL, CDLM, Scuole di Specializzazione e Dottorati, sentito il titolare della didattica curriculare, d'intesa con il docente interessato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze didattico-scientifiche.

Art. 7⁵ – Riduzioni per incarichi istituzionali, di ricerca e gestionali

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge 240/10 e s.m.i., ai docenti di ruolo possono essere attribuite le riduzioni relative ai carichi didattici indicati nella Tabella 2.
2. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 240/10.

Tabella 2

Carica istituzionale	riduzione
Rettore	80%
Presidente Senato Accademico e Direttore di Dipartimento non coordinato da Scuola	70%

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016, con D.R. n. 63 del 14.01.2022 ed integrato con D.R. n. 395 del 27.03.2023.

Presidente di Scuola	60%
Coordinatore Nucleo valutazione	60%
Coordinatore Presidio di Qualità	60%
Direttore di Dipartimento coordinato da Scuola	50%
Prorettore vicario	40%
Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo	40%
Presidente di Corso di studio	40%

Art. 8⁶ –Autocertificazione e verifica

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, nonché i ricercatori a tempo determinato provvedono ad autocertificare le attività didattiche svolte nell'anno accademico precedente (01 Novembre- 31 Ottobre), segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione da parte delle Scuole, su di un apposito registro fornito dall'Ateneo, nonché le attività di ricerca e gestionali
2. I Presidenti delle Scuole o i Direttori di Dipartimento non afferenti a Scuole verificano, entro il mese di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, lo svolgimento delle attività didattiche così come autocertificate.
3. La Commissione Ricerca di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, verifica lo svolgimento delle attività di ricerca relative all'Anno Accademico in oggetto e che i docenti abbiano almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni. Inoltre la Commissione verifica i risultati dell'attività di ricerca secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR di cui alla delibera n. 132/2016.
4. L'Area Risorse Umane, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, verifica l'autocertificazione per ciò che attiene le attività gestionali.
La verifica sarà effettuata a campione sul 5% delle autocertificazioni presentate dal personale docente e ricercatore.
5. Gli esiti della valutazione verranno trasmessi al Senato Accademico ai fini dell'approvazione definitiva.
6. Gli esiti della valutazione sono inviati altresì al Nucleo di Valutazione che può disporre il controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute.

Art. 9⁷ –Valutazione individuale in attuazione dell'articolo 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010

1. L'autocertificazione annuale ed i risultati delle connesse verifiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 comma 7 e comma 14 della Legge 240/2010, in particolare per l'attribuzione dello scatto stipendiale e la partecipazione alle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
2. A domanda del docente l'Area Risorse Umane provvederà a raccogliere le valutazioni ai fini del rilascio delle certificazioni per la partecipazione alle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero al fine della predisposizione del provvedimento di

⁶ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016, rivisitato con D.R. n. 86 del 18.01.2019 e modificato con D.R. n. 721 del 17.06.2020.

⁷ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016 , con D.R. n. 1180 del 18 novembre 2016 e rivisitato con D.R. n. 86 del 18.01.2019.

attribuzione dello scatto stipendiale.

3. Il termine di presentazione della suddetta autocertificazione è fissato al 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che per l'attribuzione dello scatto stipendiale e la partecipazione alle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun docente dovrà ottenere una valutazione positiva nel triennio accademico precedente.
4. Il Senato Accademico conclude, di norma, i lavori entro 30 giorni.
5. Al termine dei lavori, il Senato Accademico esprime un giudizio positivo o negativo ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010 sulla complessiva attività didattica, di ricerca e gestionale di ciascun docente.
6. In ogni caso, per l'attribuzione dello scatto stipendiale e la partecipazione alle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun docente dovrà ottenere una valutazione positiva nel triennio accademico precedente.
7. In particolare, per ottenere la certificazione favorevole per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per le Commissioni Locali, i docenti dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati della delibera Anvur 132/2016. Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione dello scatto stipendiale, i docenti, considerato che nel preambolo della succitata delibera l'Anvur, per la fissazione dei criteri, ha tenuto conto che, nella VQR 2011/2014, l'attività di ricerca è attestata dalla produzione di 0,5 prodotti scientifici l'anno, dovranno dimostrare di possedere nel premio di valutazione almeno n. 2 prodotti scientifici.

Art. 10⁸ - Valutazioni negative

1. In caso di esito negativo delle valutazioni, per il triennio accademico precedente, di cui al precedente articolo:
 - a. ai sensi dell'art. 6 comma 8 della Legge 240/2010, i professori e i ricercatori di ruolo sono esclusi dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressioni di carriere del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca;
 - b. ai sensi dell'art. 6 comma 14 della Legge 240/2010, i professori e i ricercatori di ruolo potranno reiterare la richiesta di attribuzione dello scatto dopo che sia trascorso un anno accademico.
2. Gli scatti triennali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 11⁹ – Norme finali

In prima applicazione, al fine di consentire l'iter previsto di valutazione, il termine del 31.12.2018 di cui al presente regolamento, è differito al 28.02.2019. Gli altri termini sono, altresì, differiti in coerenza a tale deroga.

Emanato con D.R. n. 612 del 24 luglio 2012

⁸ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 771 del 28 luglio 2016 e rivisitato con D.R. n. 86 del 18.01.2019.

⁹ Articolo aggiunto con D.R. n. 86 del 18.01.2019.